Prolungamento delle operazioni di votazione nel 2023
D.L. 190/2022 / A.C. 698

Dossier n° 4 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 20 dicembre 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	698
D.L.	190/2022
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
emanazione:	12 dicembre 2022
pubblicazione in G.U.:	12 dicembre 2022
presentazione:	12 dicembre 2022
assegnazione:	12 dicembre 2022
scadenza:	10 febbraio 2023
Commissione competente :	I Affari costituzionali

Contenuto

Il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, che consta di due articoli, reca disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie relative al 2023. Il relativo di segno di legge di conversione (A.C. 698) è all'esame della Camera in prima lettura.

Voto in due giornate

In particolare, l'**articolo 1**, **comma 1,** dispone che le **operazioni di votazione** per le **consultazioni elettorali** e **referendarie** del **2023** si svolgano - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - anche nella giornata di **lunedì**, **dalle ore 7 alle ore 15**.

La disposizione deroga, solamente per l'anno 2023, quanto previsto dalla normativa vigente, la quale prevede lo svolgimento delle elezioni **nella sola giornata di domenica**.

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) - nell'ambito di misure volte a conseguire risparmi di spesa per le consultazioni elettorali - ha infatti disposto che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (art.1, comma 399).

Si ricorda che fino al 1993 la legge prevedeva che le operazioni di voto si svolgessero nella giornata di domenica, per estendersi alla mattina (fino alle 14) del lunedì successivo.
La previsione che le operazioni di voto si svolgessero in una sola giornata, più precisamente dalle ore 7 alle ore 22 della domenica, è stata introdotta, una prima volta, con la riforma elettorale del 1993: legge n. 276/1993, per il Senato, legge n. 277/1993, per la Camera (Nuove norme per l'elezione della Camera) per le elezioni politiche, e legge n. 81/1993, per le elezioni amministrative in ambito comunale e provinciale. Parziali correzioni sono state apportate dal D.Lgs. n. 534/1993 (art. 3, co. 1, lettera g).
Le elezioni politiche che si sono svolte in una unica giornata, dunque sono state quelle del 21 aprile 1996 e del 13 maggio 2001 (quest'ultime in coincidenza con il turno annuale delle elezioni amministrative, tra cui quelle per l'elezione del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali di Roma, Napoli, Torino e Milano).
Successivamente, la legge n. 62/2002 ha ripristinato l'orario di votazione in due giornate: la domenica dalle 8 alle 22 e il lunedì dalle 7 alle 15, fino a quando è intervenuta la citata legge n. 147 del 2013 che ha nuovamente ridotto ad un solo giorno l'orario di votazione.

Oneri e fondi

Il **comma 2** valuta i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in **14.874.000 euro** per l'anno 2023. Di conseguenza, provvede ad incrementare di pari importo per il 2023 il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Come riportato nella relazione tecnica al provvedimento, i maggiori oneri sono in relazione alle spese di vigilanza dei seggi da parte della Forze di Polizia. Si tratta di 60.000 unità da impiegare in 61.659 (pari a tutte le sezioni in Italia) per il lavoro straordinario calcolato in 10 ore oltre il normale orario di servizio.

Non vengono calcolate le spese per i componenti dei seggi elettorali (presidente, segretario e scrutatori) ai quali, presumibilmente, si prevede che verrà corrisposto il medesimo onorario previsto a legislazione vigente per il voto in una sola giornata (L. 70/1980).

Il **comma 3** prevede che ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

Infine, il **comma 4** reca la consueta clausola che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con decreto, le conseguenti variazioni di bilanci.

L'**articolo 2** dispone che il decreto-legge in esame **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*: il decreto-legge è dunque vigente dal 13 dicembre 2022**.**

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, composto da 2 articoli, per un totale di 5 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di favorire la partecipazione degli elettori alle consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2023 disponendo il prolungamento delle relative operazioni di voto, in deroga esplicita a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge du stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.